



Decreto n. 3581

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 246 del 14.10.2021;
- VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022;
- VISTO il D.R. n. 2850 del 29.07.2022, con il quale sono state indette per i giorni 21 e 22 settembre 2022 le elezioni dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, per il quadriennio accademico 2022/2026;
- VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale, relativo alla riunione del 26.09.2022, con il quale è stato dichiarato il risultato delle elezioni indette con il suo richiamato D.R. n. 2850 del 29.07.2022;
- PRESO ATTO, in particolare, che, nel suo menzionato verbale, la Commissione Elettorale Centrale ha rilevato la necessità di procedere ad elezioni suppletive per la macroarea 5 – scienze giuridiche ed economiche;
- VISTO il D.R. n. 3523 del 30.09.2022 di proclamazione degli eletti nel Senato Accademico;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 9, ultimo periodo, del Regolamento elettorale, l'elettorato passivo per le elezioni suppletive di cui trattasi dovrà essere limitato ai soli appartenenti alla categoria dei ricercatori;
- VISTA la delibera del Senato Accademico dell'11.07.2018, in merito ai criteri da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca e di didattica, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche;
- VISTO l'art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, che disciplina le modalità di valutazione dell'attività di ricerca e di didattica svolta;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i **giorni 16 e 17 novembre 2022** le elezioni suppletive del rappresentante del personale docente per la macroarea 5 – scienze giuridiche ed economiche nel Senato Accademico, per il quadriennio accademico 2022/2026.

Nel caso in cui risultasse eletto un ricercatore a tempo determinato di tipo b, la durata del mandato sarà per il biennio accademico 2022/2024.

Art. 2 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti alla macroarea 5 – scienze giuridiche ed economiche e regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Sono altresì titolari dell'elettorato attivo i docenti appartenenti alle aree scientifico disciplinari 08 e 09, che abbiano optato per la macroarea 5, ai sensi e nei termini di cui all'art. 6 del D.R. n. 2850 del 29.07.2022, richiamato in premessa.

Art.3 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i **ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, a tempo pieno**, afferenti alla macroarea 5 – scienze giuridiche ed economiche, che godano dell'elettorato attivo alla data di indizione del bando.

Sono altresì titolari dell'elettorato passivo i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, a tempo pieno, appartenenti alle aree scientifico disciplinari 08 e 09, che abbiano optato per la macroarea 5, ai sensi e nei termini di cui all'art. 6 del D.R. n. 2850 del 29.07.2022, richiamato in premessa.

Art. 4 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 5 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 6 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica.

Art. 6 – Liste degli elettori

La lista degli elettori è compilata a cura degli Uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del Dipartimento e dell'Area scientifico-disciplinare, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

La lista è resa pubblica, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 6 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate direttamente al Decano o nell'assemblea di macroarea.

Il Decano di macroarea convoca l'assemblea, da tenersi non prima del 24 ottobre e non oltre il **26 ottobre 2022**, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, con indicazione del luogo, della data e dell'ora.

Le candidature devono essere proposte da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo, direttamente nell'assemblea o per iscritto al Decano, non oltre la data e l'ora fissata per l'assemblea, a cui il Decano le comunica.

Le candidature devono essere individuate nell'assemblea di macroarea.

Le candidature devono essere corredate da autocertificazione, dalla quale si evinca che l'ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica sia risultata positiva.

Il candidato che non sia in regime di tempo pieno, contestualmente alla accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.

La candidatura priva della dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto è irregolare.

La irregolarità dovrà essere sanata, pena la nullità della candidatura, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2022**, presentando la dichiarazione all'Ufficio Elettorale.

Il Decano trasmette al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, le candidature individuate dall'assemblea ed i documenti alle stesse allegate, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 27 ottobre 2022**.

Art. 8– Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, su apposita pagina web, entro e non oltre il giorno **4 novembre 2022**.

Art. 9 – Propaganda elettorale

Con riferimento alle modalità di svolgimento della propaganda elettorale, si applicano le determinazioni assunte in merito dalla Commissione Elettorale Centrale in occasione delle elezioni dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, indette con il D.R. n. 2850 del 29.07.2022 richiamato in premessa, già rese note sul sito web di Ateneo.

Art. 10 – Seggio elettorale e operazioni di voto

L'ubicazione del seggio elettorale sarà resa nota con successivo provvedimento.

Il seggio si costituisce alle **ore 8,00** del giorno **16 novembre 2022**, per le operazioni preliminari.

Le **operazioni di voto** hanno inizio alle **ore 10,00 dello stesso giorno** e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00**, per riprendere alle **ore 9,00** del giorno **17 novembre e proseguire fino alle ore 17,00 del medesimo giorno**.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di votazione, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di Ateneo e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 11 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante, scelto tra gli aventi diritto al voto per la medesima macroarea, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 12 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di Ateneo.

A ciascun elettore deve essere consegnata una scheda. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 13 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Possono risultare eletti i candidati che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al **50% dei votanti**.

Art. 14 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento elettorale di Ateneo, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi.

Art. 15 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore lavorative dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore lavorative successive.

In seconda istanza, entro 24 ore lavorative dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni lavorativi successivi.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 2546 del 11.07.2022.

Bari, 05.10.2022

IL RETTORE
F.TO STEFANO BRONZINI